

## **STATUTO**

### **GEMINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SANTA FLAVIA PA VIA GIOVANNI  
GENTILE SNC

Numero REA: PA - 328129

Codice fiscale: 06541220825

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-09-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A"

Rep. n. 368

Racc. n. 247

STATUTO

**"GEMINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

**Testo dello statuto sociale che regolerà la società cooperativa sociale a mutualità prevalente** disciplinata dal presente atto, dai regolamenti attuativi, dal titolo VI Capo I del libro V del codice civile, dalla legge 381/91 e dalle leggi speciali sulle cooperative ed in quanto compatibili dalle norme della **società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c.**

**Art.1) (Denominazione - Sede)**

1. E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede legale nel Comune di **Santa Flavia (PA)** la società cooperativa a mutualità prevalente denominata **"GEMINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

2. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art.2) (Durata)**

La durata della società è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

**Art.3) (Scopo mutualistico)**

1. La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza alcuna finalità speculativa, intende perseguire le finalità previste dall'**art. 1 della legge 381/91** e successive modificazioni.

2. Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la **gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1 lettera a)** della legge 381/1991, sia attraverso lo svolgimento di **attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli art.1 lettera b) e 4** della legge 381/1991.

La **Cooperativa** si configura, pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo, precisandosi, al riguardo, che le dette attività saranno esercitate in stretta correlazione tra loro e l'organizzazione amministrativa dell'ente consentirà la gestione separata dei due rami di attività.

In particolare, la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio rende necessaria la formulazione di progetti tesi al raggiungimento della promozione umana e dell'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato delle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge 381, tutto ciò al fine dell'efficace raggiungimento delle finalità proprie delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 legge n.

381/91. Le attività previste dalle lettere a) e b) della norma sopra citata saranno quindi svolte in uno stretto collegamento funzionale.

La società, inoltre, configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi e alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate, ai fini della corretta applicazione delle eventuali agevolazioni concesse dalla vigente normativa, conformemente alle disposizioni di cui alla circolare n. 153/96 dell'8 novembre 1996 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della circolare dell'I.N.P.S. n. 89 del 15 aprile 1999.

3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

4. La cooperativa rispetta le prescrizioni dell'art. 2514 c.c. e pertanto:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

5. Nello svolgimento dei rapporti mutualistici la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

**6. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142** e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Art. 4) (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

**\* la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;**

**\* lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° com-**

**ma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.**

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa, potrà svolgere, dunque, i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi ivi compresi quelli previsti dalla Legge Regione Sicilia del 9 maggio 1986 n.22 e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, e di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: - assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case riposo, comunità alloggio e simili), asili nido, servizi per l'assistenza economica, e simili. Ha, al contempo, lo scopo di promuovere il consumo critico e consapevole attraverso la promozione di valori come solidarietà, legalità, impegno sociale e rispetto dell'ambiente.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, sempre nell'ambito degli scopi sociali ed assistenziali, perseguiti, a solo titolo esemplificativo:

- realizzazione e/o gestione di case albergo, comunità alloggio per anziani - minori , centri diurni per anziani e minori
- asili nido, scuole materne, case di riposo , case famiglia, assistenza domiciliare , case accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà;
- strutture per accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, gestione e promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, scolastica, culturale e sanitaria;
- centri diurni e centri di assistenza e cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici;
- attività volte alla prevenzione ed alla cura di soggetti con dipendenza e tossicodipendenza, attività post-penitenziaria;
- istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero;
- istituzione e gestione tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina;
- realizzazione e gestione impianti di talassoterapia, elioterapia, soggiorni climatici marini, montani e termali;
- centri diurni e notturni di assistenza per la fisioterapia, ginnastica medico correttiva;

- assistenza domiciliare integrata anche in convenzione con personale specializzato;
- creazione e gestione impianti polivalenti, strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui;
- servizi di segretariato sociale e informagiovane;
- prestazione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap e non, agli anziani, comprese tutte le azioni della vita quotidiana (pulizie domestiche, pagamento utenze etc.);
- trasporto per la frequenza di asili e delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri educativi riabilitativi;
- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione e di alta specializzazione.
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione socio - sanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose, di mense scolastiche e di mense comunque collegate a servizi socio - sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane

ne, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La cooperativa, inoltre, **al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di buoni pasto e di ticket;

- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;

- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;

- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;

- gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere;

- attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, di servizi di igiene e salvaguardia ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato, ecc.;

- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi;

- gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporti di persone e cose;

- la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;

- la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività;

- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale locale, regionale e naziona-

le;

- la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione;
- realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesagistiche, monumentali e culturali locali;
- la capitalizzazione di esperienze di altri enti, associazioni e società pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;
- lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi realizzati;

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari, potrà attivare:

- la promozione ed attuazione di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extra-comunitario;
- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;
- partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa.

Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:

- partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
  - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
  - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
- Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali suindicati la cooperativa, potrà stipulare convenzioni o contratti di qualsiasi genere con lo Stato, la Regione, la C.E.E., Enti pubblici e privati in genere, potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione statale e regionale in favore di

cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali, ottenendo, tra l'altro, contributi a fondo perduto, credito a lungo e medio termine, crediti di esercizio, a tasso agevolato, contributi sugli interessi, finanziamenti per lavori svolti, costituzione di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.

La società può compiere tutti gli atti necessari e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e commerciale, anche in ambito europeo, assumere partecipazioni in società costituite e costituende aventi, anche in parte, scopo sociale analogo o affine o complementare.

La società può in particolare:

- a) acquistare ed alienare, anche a mezzo di permuta, terreni e fabbricati, nonché costruire stabilimenti;
- b) acquistare, anche in leasing, attrezzature ed autoveicoli in genere;
- b) contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, assistiti o non da garanzia ipotecaria, compiere le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;
- c) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della società che dei soci;
- d) stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati per l'affidamento dei lavori compresi nelle finalità statutarie della cooperativa;
- f) chiedere tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate od emanande;
- g) concedere e ottenere fidejussioni, avalli, ipoteche e analoghe garanzie nell'interesse della società o dei soci purché relative ad operazioni connesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa può, infine, ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché:

- del decreto legislativo del primo settembre 1993 n.385, relativo alle attività di natura finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **ART. 5 - Soci cooperatori ordinari**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 (Diritti e Obblighi del socio)**

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla

decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 13 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI SOVVENTORI**

###### **Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

###### **Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di 300,00 (trecento virgola zero zero).

###### **Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-

l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V**

## **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

### **Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

### **Art. 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Nel bilancio devono essere riportati distintamente i dati re-

lativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 24 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## TITOLO VI ORGANI SOCIALI

### **Art. 25 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

### **Art. 26 (Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, e-mail, fax inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

### **Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-

meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 29 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 30 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 32 (Amministrazione)**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica a tempo indeterminato o determinato, come stabilito dall'assemblea dei soci e comunque, ai sensi delle vigenti leggi, sono sempre rieleggibili e possono essere in ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

**Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

**Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

**Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

**Art. 37 (Rappresentanza)**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 38 (Organo di Controllo)**

Il Sindaco o il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Qualora venga nominato un Collegio, devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco unico o i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale esercita anche il control-

lo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## **TITOLO VII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 39 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO VIII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 42 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 44 (Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.28.

**Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

La società intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici la società rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

E' fatto divieto alla società di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, questa deve devolvere l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Melito Raffaella

F.to: Carbone Maria

F.to: Ouertani Mirko

F.to: Gilda Liguori notaio

[illegible]